

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n° 9 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n° 3” pubblicato sulla G. U. R. S. n° 25 del 01 giugno 2022;

VISTO il T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n° 3, come modificato dal D. P. 15 aprile 1970, n° 1, ed in particolare l'art. 8 che individua nell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n° 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali*”;

VISTA la legge regionale 04 maggio 1979, n° 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Provvedimenti in tema di autonomie locali*”;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n° 7 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica*”;

VISTA la legge regionale 01 settembre 1993, n° 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione dei detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7 Titolo II*”;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n° 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;

VISTA la legge regionale 08 maggio 1998, n° 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n° 35, recante “ Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale ”;*

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n° 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale*”;

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n° 6 recante “*Modifiche di norma in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*”;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012 n° 7, recante “*Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di eleggibilità alla carica di Sindaco*” ed in particolare l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n° 7, rubricato “

Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco ”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2013, n° 8, recante “*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*”;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n° 11, recante “*Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei Consigli circoscrizionali, disposizioni varie*”;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n° 12 recante “*Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali*”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n° 17 recante, “*Disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali*”;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2017 n° 6 recante “*Norme relative agli incarichi fiduciari in Enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli Enti Locali*”;

VISTA la legge regionale 05 maggio 2017 n° 7 recante “*Modifiche di norme in materia di cessazione degli Organi comunali*”;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante “*Norme in materia di enti locali*”

VISTO il decreto legge 29 gennaio 2024, n° 7 recante “*Disposizioni urgenti per la consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*” convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n° 38 e pubblicato nella G. U. R. I. n° 74 del 28 marzo 2024, il quale all'articolo 1 detta disposizioni sui giorni e sulla durata delle operazioni di voto, nonché di scrutinio delle schede;

CONSIDERATO che la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante “*Modifiche alla legge regionale 07 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali*”, in particolare l'art. 2, prevede l'applicazione della normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;

VISTA la procedura dettata dall'art.8 del D.P.Reg. 20 agosto 1960 n.3, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante delibera di Giunta Regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTA la Deliberazione n. 102 del 11 marzo 2024, con la quale la Giunta di Governo Regionale ha fissato per i giorni di sabato 08 giugno 2024 e domenica 09 giugno 2024, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 23 giugno 2024 e lunedì 24 giugno 2024, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2024, relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato;

PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 03 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 10, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 recante “*Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni*”, riguardante la popolazione residente in ciascun comune della Repubblica censita al 31 dicembre 2021 e dichiarata popolazione legale alla data anzidetta;

CONSIDERATO che ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, deve tenersi conto delle nuove situazioni giuridiche maturate, così come prescritto dalla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 11 marzo 2024, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco di cui all'allegato “A” della deliberazione medesima, afferente i comuni interessati al rinnovo degli Organi elettivi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n° 515/GAB del 11 marzo 2024 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale nonché di nomina del commissario straordinario del comune di San Mauro Castelverde;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto in particolare disposto dall' articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n° 35, che disciplina la fattispecie in trattazione, il comune suddetto va inserito fra quelli che devono andare al rinnovo degli Organi elettivi nella prima tornata utile ovvero il prossimo turno amministrativo ordinario;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere indire i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'allegato “A”, parte integrante del presente decreto, per i giorni di **sabato 08 giugno 2024 e domenica 09 giugno 2024, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 23 giugno 2024 e lunedì 24 giugno 2024**, giusta Deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 102 del 11 marzo 2024;

DECRETA

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, per i giorni di **sabato 08 giugno 2024 e domenica 09 giugno 2024**, sono fissate le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 2

Per i giorni di **domenica 23 giugno 2024 e lunedì 24 giugno 2024** è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei Sindaci, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art.3

L'Assessore Regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n°3, si riserva di modificare entro e non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco "A", allegato, al presente decreto.

Art. 4

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del decreto legge 29 gennaio 2024 n° 7 recante "*Disposizioni urgenti per la consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*" convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n° 38 e dall'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, rubricato "*Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale*", **le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di sabato, 08 giugno 2024, dalle ore 15:00 alle ore 23:00, e nella giornata di domenica, 09 giugno 2024, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e, in caso di secondo turno di ballottaggio, nella giornata di domenica 23 giugno 2024, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì 24 giugno 2024, dalle ore 07:00 alle ore 15:00.**

Art. 5

Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e, per mezzo dei Prefetti, ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari, i quali ne daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali;

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul Sito Istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n° 21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo _____

L'ASSESSORE
On.le Andrea Messina

Il Dirigente Generale
Dipartimento Autonomie Locali
Dott. Salvatore Taormina

Il Dirigente del Servizio 5
Ufficio Elettorale
Dott. Giovanni Corso